

COMUNE DI OTTOBIANO PROVINCIA DI PAVIA

COPIA

DELIBERAZIONE N. **34**

in data: **23.05.2011**

□ Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE **DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL LABORATORIO 'SAN GIORGIO' DI SANNAZZARO DE' BURGONDI PER IL SERVIZIO DI PRELIEVI A DOMICILIO A FAVORE DI FASCE FRAGILI DELLA POPOLAZIONE

L'anno **duemilaundici** addì **ventitre** del mese di **maggio** alle ore **18.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

CAMPEGGI Giuseppe	Presente
TRONCONI Daniela	Presente
BIGGI Adelio	Presente

Totale presenti **3**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dott. Lucio Gazzotti** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Campeggi Giuseppe** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le seguenti disposizioni regionali:

- La D.G.R. n. VII /11827 del 30.12.2002 “Determinazioni in merito ai punti prelievo dei Servizi di Medicina in Laboratorio” stabiliva che “nel caso di punti di prelievo esterni su richiesta delle Amministrazioni Locali, l’identificazione del Servizio di Medicina di Laboratorio che potrà inoltrare istanza di apertura di un punto prelievo, avverrà a cura dell’Amministrazione Locale interessata, che dovrà garantire a tutti gli Enti che ne abbiano diritto, pari opportunità e assicurare la trasparenza negli atti”;
- La D.G.R. n. VII/870 del 30.07.2003 stabiliva “di sospendere, in attesa della definizione degli indici di offerta di prestazioni di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale, l’autorizzazione di nuovi punti prelievo in struttura già a contratto”;
- L’allegato 7 alla D.G.R. n. 1375 del 14.12.2005, richiamato il comma 5 bis dell’art. 12 della L.R. 31/97, dichiarava che la Giunta Regionale “ritiene che per l’anno 2006 debba permanere la sospensione della messa a contratto di nuove attività di specialistica ambulatoriale;
- La D.G.R. n. VIII/2310 del 5.4.2006 “Ulteriori determinazioni in merito ai punti prelievo dei Servizi di Medicina di Laboratorio” e la D.G.R. n. 8466 del 21.7.2006 “Modalità di apertura di punti prelievi esterni dei Servizi di Medicina di Laboratorio di cui alla D.G.R. n. 2310 del 5.4.2006”, dispongono che:
 - *il blocco all’autorizzazione ai nuovi punti prelievo in strutture già a contratto, si deve intendere come non aumento del numero totale dei punti prelievo all’interno di ciascuna ASL della Regione Lombardia;*
 - *nel caso di chiusura da parte di una struttura sanitaria di uno o più punti prelievo si determina la possibilità per altre strutture sanitarie della Regione Lombardia, a contratto, di essere autorizzate ad aprire nuovi punti prelievo fino al ripristino del numero totale degli stessi all’interno di quella ASL;*
 - *nel caso si verifichi la succitata possibilità di apertura di punti prelievo esterni in struttura dedicata o di punti prelievo esterni in struttura sanitaria o socio-sanitaria (allegati 3A e 3B della D.G.R. n. VII/3313/2001) la Direzione Generale Sanità provvede a pubblicizzare tale possibilità tramite il suo web della Direzione Generale Sanità; nel caso di più richieste, l’assegnazione dei punti prelievo avverrà tramite procedura di sorteggio; la Direzione Generale Sanità provvederà a definire con proprio decreto le modalità sopra richiamate;*
 - *nel caso di punti prelievo esterni su richiesta delle Amministrazioni Locali, di cui al D.G.R. n. VII/11827 del 30.12.2002, l’identificazione del Servizio di Medicina di Laboratorio che potrà inoltrare istanza di apertura di punti di prelievo avverrà a cura dell’Amministrazione Locale interessata, che dovrà garantire a tutti gli enti che ne abbiano diritto, pari opportunità e assicurare la trasparenza degli atti. Si precisa che la possibilità è comunque subordinata alla precedente chiusura di altri punti prelievo, come sopra meglio specificato.*

Vista in merito la convenzione allegata alla presente di durata annuale e che si prefigge di tutelare le fasce fragili della popolazione di Ottobiano;

Ritenuto di approvarla per poter definire il relativo iter burocratico;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i prescritti pareri favorevoli, espressi dai responsabili dei servizi ai sensi di legge;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, la Convenzione con il Laboratorio San Giorgio di Sannazzaro de' Burgondi (PV) per il servizio di prelievi ematici a domicilio in favore di fasce fragili della popolazione di Ottobiano, qui allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di autorizzare il Responsabile dei Servizi Sociali alla relativa sottoscrizione;
- 3) Di dare atto che la conseguente presunta spesa € 2000,00 annue troverà allocazione nel pertinente ed apposito intervento di spesa dell'esercizio finanziario 2011, demandando al responsabile del Servizio l'adozione degli atti consequenziali.

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma IV, D. Lgs. 267/2000.

CONVENZIONE CON IL LABORATORIO “SAN GIORGIO” DI SANNAZZARO DE’ BURGONDI (PV) PER IL SERVIZIO DI PRELIEVI EMATICI A DOMICILIO IN FAVORE DI FASCE FRAGILI DELLA POPOLAZIONE.

L’anno duemilaundici, il giorno _____ del mese di _____ presso il Comune di Ottobiano

Premesso

- che l’Azienda Sanitaria Locale garantisce i prelievi ematici domiciliari alle persone non trasportabili nell’ambito dell’assistenza sanitaria domiciliare integrata;
- che tale assetto crea disagi alle fasce fragili della popolazione che spesso non hanno possibilità di accesso autonomo ai punti prelievo esistenti;
- che l’Amministrazione Comunale di Ottobiano intende concorrere a dare immediata risposta ai bisogni sociali sopra individuati;

TRA

Il Comune di Ottobiano con sede in Ottobiano, Piazza Italia n. 33, codice fiscale 83002010185, rappresentato dalla Sig.ra Zampini Giancarla, nata a Mede il 19.12.1956, nella sua qualità di Responsabile dei Servizi Sociali, la quale dichiara di agire in nome e per conto dell’Amministrazione che rappresenta;

E

Il Laboratorio “San Giorgio”, con sede a Sannazzaro de’ Burgondi – Partita IVA 00834060188 ,nella persona del suo Legale Rappresentante Dr. Spartaco Mascherpa, nato a Gerenzago (PV) il 25.07.1947, residente a Pieve del Cairo (PV) in Via Marianini n. 31, abilitato alla sottoscrizione del presente atto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1 – Oggetto:

La convenzione ha per oggetto la realizzazione di un servizio di prelievi ematici a domicilio in favore delle seguenti fasce fragili della popolazione residente a Ottobiano:

- a) cittadini con età anagrafica pari o superiore a 70 (settanta) anni;
- b) cittadini invalidi civili di qualsiasi età con percentuale invalidante pari al 100%;
- c) cittadini disabili di qualsiasi età in possesso di certificazione rilasciata ai sensi della L. 104/92;
- d) donne in stato di gravidanza con minaccia di aborto;
- e) cittadini di qualsiasi età in momentanea impossibilità di deambulazione con certificazione della condizione rilasciata dal medico di medicina generale.

2 – Obblighi del Laboratorio “San Giorgio” di Sannazzaro de’ Burgondi

Il Laboratorio si impegna ad effettuare il servizio prelievi ematici a domicilio per tutte le persone appartenenti alle fasce di popolazione individuate all’art. 1 e residenti nel Comune di Ottobiano n. 1 giorno a settimana o più secondo la necessità, mettendo a disposizione proprio personale specializzato ed idonea attrezzatura.

Si impegna inoltre a raccogliere le prenotazioni, a garantire il trasporto dei campioni raccolti, con propri mezzi, al laboratorio di San Genesio, regolarmente autorizzato dalla Regione Lombardia accreditato e a contratto nonché a consegnare gli esiti agli utenti presso **il Comune di Ottobiano** il giorno stesso del prelievo fatti salvi i maggiori tempi di analisi per esami particolari.

Il Laboratorio “San Giorgio” o il personale non richiederà alcun compenso ai cittadini per il prelievo ematico domiciliare, fatta salva la corresponsione del ticket sanitario qualora dovuto.

3 – Obblighi del Comune

Il Comune di Ottobiano verserà al Laboratorio “San Giorgio” di Sannazzaro de’ Burgondi una somma pari a €4,00 esente IVA per ogni prelievo effettuato a domicilio di cittadini residenti nel Comune di Ottobiano e rientranti in una delle fasce descritte all’articolo 1 della presente convenzione.

4 – Modalità di pagamento

Il Comune di Ottobiano liquiderà mensilmente al Laboratorio “San Giorgio” la somma dovuta per il numero di prelievi effettuati, a titolo di rimborso spese per il servizio reso, previa acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva), con pagamento entro 30 giorni dall’emissione di regolare nota/fattura, mediante bonifico bancario o postale sul C/C dedicato a commesse pubbliche, ai fini dell’applicazione dell’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie ecc.” per la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla sottoscrizione della presente Convenzione. Gli estremi di tale conto corrente ed il nominativo del soggetto delegato ad operare sullo stesso dovranno essere comunicati a cura del Laboratorio “San Giorgio”.

5 – Durata

Il servizio oggetto della presente Convenzione si intende sperimentale ed ha durata di mesi 6 a partire dal 01.07.2011.

6 – Risoluzione della Convezione

La presente Convenzione può essere risolta dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:

- gravi inadempienze del Laboratorio “San Giorgio”, ossia mancata o non giustificata prestazione del servizio oltre le due settimane consecutive, insindacabili ed accertate carenze nelle prestazioni oggetto del contratto;
- ritardato pagamento del corrispettivo da parte del Comune di Ottobiano per oltre 3 mesi dalla scadenza di cui all’articolo 4;

E’ facoltà del Comune di Ottobiano rinegoziare i termini della Convenzione o interromperla nel caso in cui l’Azienda Sanitaria Locale, nell’arco di sperimentazione, modifichi l’assetto dei servizi resi sul territorio.

7 – Risoluzione delle controversie

Per il giudizio su eventuali controversie in ordine all’applicazione, interpretazione, esecuzione della convenzione sarà competente il Foro di Pavia.

E’ esclusa la competenza arbitrale.

Le eventuali spese di giudizio saranno a carico della parte soccombente.

8 – Pubblicizzazione

Si intendono a carico del Comune di Ottobiano le spese atte a garantire la più ampia pubblicizzazione del servizio oggetto della presente Convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Ottobiano
Il Responsabile dei Servizi Sociali
Sig.ra Giancarla Zampini

Per il Laboratorio “San Giorgio”
Il Legale Rappresentante
Dr. Spartaco Mascherpa

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

F.to Zampini Giancarla

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,

ATTESTA

l'esistenza della copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa da assumere con il presente atto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Zampini Giancarla**

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Campeggi Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

-
- ❑ Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 28.05.2011 Al 12.06.2011 Ai sensi dell'Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
 - ❑ Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
 - ❑ Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell' art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 28.05.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs267/00:

- ❑ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (07.06.2011) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
- ❑ È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

Addì, _ 07.06.2011 _

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 28.05.2011

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
